



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

(Approvato dall'Assemblea costituente del 29/11/1996)

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita in Bologna l'Associazione denominata "PRO-ING" senza fini di lucro, con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 13.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di promuovere, in forma di volontariato, l'attività degli Ingegneri liberi professionisti, nell'ambito della prevenzione e protezione Civile.
2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone organizzare corsi formativi e di aggiornamento professionale, offrendo la propria disponibilità ad operare sul territorio in situazioni di emergenza, mettere a disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, l'esperienza e la conoscenza tecnica dei propri associati per predisporre piani particolareggiati di intervento, effettuare studi di prevenzione e protezione in casi di microcalamità e preparare, attraverso corsi di specializzazione, gli operatori della Protezione Civile.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci, Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Articolo 3 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) contributi degli aderenti
 - b) contributi privati
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 - d) donazioni e lasciti testamentari
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali



2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Articolo 4 - Membri dell'Associazione

1. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti gli ingegneri liberi professionisti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Articolo 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3. Sull'eventuale reiezione di domanda si pronuncia anche l'Assemblea.

4. La qualità di socio si perde:

a) per recesso

b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari

e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro e di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione

5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, e sottoposto il tutto all'esame del Collegio dei probiviri. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dell'anno in corso.

6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 6 - Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo

2. I soci hanno diritto:



- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto
- c) ad accedere alle cariche associative

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Comitato direttivo
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio dei revisori dei conti
 - e) il Collegio dei probiviri

Articolo 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio
 - b) nomina i componenti il Comitato direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno (regolamento elettorale, regolamento di servizio, ecc.) e le sue variazioni
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i Soci e l'intero Comitato direttivo.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.



7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, ad esclusione di:
 - a) modifica all'atto costitutivo ed allo statuto, per la cui adozione sono necessarie la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti
 - b) scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Articolo 9 - Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, nominati dall'Assemblea dei Soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3. Il comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
4. Al Comitato direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
 - b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo
 - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci
5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 10 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.



2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è formato da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice e resta in carica quanto il Comitato direttivo. Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Comitato direttivo. Il Collegio dei revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili. Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea in sede di presentazione.

Articolo 12 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice e resta in carica quanto il Comitato direttivo. Non possono essere eletti Probiviri i componenti il Comitato direttivo. Tale Collegio ha il compito di esaminare le reiezioni ed i procedimenti disciplinari.

Articolo 13 - Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Articolo 14 - Caratteristiche

1. In considerazione delle finalità sociali e fortemente umanitarie che l'Associazione si propone, la stessa avrà spiccate caratteristiche di apartiticità e aconfessionalità.

Articolo 15 - Norma finale

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 16 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



Articolo 17 - Norme transitorie

1. Le mansioni del Comitato direttivo provvisorio, saranno assolte per un periodo massimo di un anno. Entro un anno dall'approvazione del presente atto, dovrà essere convocata l'Assemblea degli aderenti che procederà ad eleggere il Comitato direttivo e tutti gli organi previsti dal presente statuto.